

TUTELA DELLA CORRISPONDENZA INFORMATICA O TELEMATICA

Telematica è un neologismo ottenuto con la parziale fusione di due parole: telecomunicazione ed informatica; quindi è la tecnologia delle comunicazioni, collegata all'informatica, e rappresenta il più grande momento di cambiamento cui va incontro l'odierna società.

Il telefono, il televisore e il computer, che può collegarli, sono le macchine attraverso le quali passerà il cambiamento, che sarà possibile grazie al miglioramento delle comunicazioni: via cavo, con la diffusione delle fibre ottiche; via etere, con l'utilizzazione su scala planetaria dei satelliti.

Ancora una volta l'informazione digitalizzata, cioè in codice binario, sarà l'elemento portante di una nuova rivoluzione che ci prepariamo a vivere. Il progresso si misurerà dalla velocità di trasmissione dell'informazione, dalla capacità di immagazzinarla in banche dati, recuperarla, trasmetterla a grandi distanze.

Telematica significa, dunque, tutta una serie di servizi canalizzati da reti di telecomunicazione tradizionali o di nuova concezione, che renderanno disponibili le informazioni più diverse contenute nelle banche dati, che sono degli insiemi organizzati di informazioni. Ciò lascia intravedere quale importante dinamica di sviluppo possa imprimere la telematica ai più disparati settori ed alle attività industriali.

Applicazioni, allo stato, più diffuse delle comunicazioni telematiche sono:

a) la *posta elettronica* (o e-mail), utilizzabile dagli utenti collegati alla rete INTERNET, consente la trasmissione di testi o file attraverso le linee telefoniche.

Rimane da chiarire che la posta elettronica presuppone uno scambio di dati, programmi o informazioni fra due persone, talché gli strumenti informatici utilizzati finiscono con l'essere solo il tramite attraverso cui si realizza questa nuova forma di corrispondenza.

b) Il *trasferimento elettronico di fondi* (o E. F. T. S.), “realizzato dagli istituti di credito secondo criteri uniformi, che consente l’automazione delle operazioni di compensazione e l’interscambio di dati tra singoli istituti.”¹

c) La *teleconferenza* (o *videoconferenza*) che permette il collegamento via audio e video, ma anche lo scambio di file di testo, in tempo reale, fra più utenti. Tale strumento, per via degli alti costi, è utilizzato solo dall’utenza professionale.

Rispetto a queste forme di comunicazione l’ordinamento appariva privo di strumenti sanzionatori adeguati al rango dei beni giuridici coinvolti: la tutela della personalità e della riservatezza degli interlocutori.

Il legislatore si è fatto carico delle esigenze insorte estendendo la nozione penale di corrispondenza. Infatti, l’art. 5 della legge 547/’93 sostituisce il quarto comma dell’art. 616 del codice penale statuendo

¹ Borruso-D’Aietti AA.VV. *op. cit.*, pag. 103.

che: *“Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per «corrispondenza» si intende quella epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza.”*

La norma, oltre ad ampliare il concetto di corrispondenza, contiene una clausola di chiusura così ampia e, soprattutto, indeterminata da apparire del tutto ingiustificata. A poco vale il rilievo che, nell'affrontare un settore così particolare, i problemi dipendono *“essenzialmente dalla maggiore rapidità con la quale la tecnologia dei sistemi informatici o telematici si evolve rispetto alla produzione normativa.”*²

In realtà appare evidente come *“il legislatore sembra, in particolare, essere rimasto prigioniero della scelta metodologica di poter procedere alla creazione delle nuove disposizioni penali, ritenute necessarie per combattere la criminalità informatica, semplicemente*

² Borruso-D'Aietti AA.VV. *op. cit.*, pag. 104

estendendo l'ambito degli oggetti materiali delle condotte già incriminate dalle disposizioni codicistiche, fino ad includervi ogni nuovo possibile oggetto o mezzo di elaborazione automatica o, come in questo caso, di comunicazione e trasmissione dati, ferma lasciando la struttura delle fattispecie stesse.”³

A ben vedere, però, anche l'ampliamento del concetto di corrispondenza -fino a farvi ricomprendere quella informatica e telematica- suscita forti perplessità.

Come è stato acutamente osservato, l'effettiva definizione dei concetti di corrispondenza epistolare, telegrafica e telefonica non era fornita dal codice che faceva invece riferimento a nozioni già definite, non solo a livello culturale e sociale, ma anche giuridico, dalle discipline regolanti i servizi pubblici⁴. In tal modo la tassatività della normativa penale veniva assicurata con un'integrazione normativa che, invece,

³ G. Conso in prefazione a “*Informatica e diritto penale*” di C. Sarzana, pag XII.

⁴ L. Picotti “*Commento articolo per articolo*” in *Giurisprudenza penale*, 1996, pag. 109.

non è possibile effettuare per le forme di corrispondenza informatica e telematica, poiché manca una loro organica disciplina extrapenale.

Probabilmente il legislatore, in sede di redazione della nuova normativa, tenne conto di tali aspetti e tentò di superarli proprio con l'inserimento di una clausola di chiusura che fosse in grado di superare ogni dubbio circa la riconducibilità dei differenti fenomeni all'interno della nuova disposizione penale.

Il risultato ottenuto è, però, deludente: *“l'eterogeneità della diverse specie... apre di fatto la strada ad un'applicazione analogica... estensibile a qualsiasi comunicazione a distanza, senza delimitazioni neppure di caratteristiche tecniche, al punto che potrebbero rientrarvi quelle con segnali luminosi, manuali o, perchè no, di fumo.”*⁵

In ogni caso, occorre sottolineare che la condotta punibile *ex art. 616 c.p.* presuppone che la corrispondenza sia diretta nei confronti di soggetti determinati o determinabili.

⁵ L. Picotti *op. ult. cit.*, pag. 111.

Premesso ciò, bisogna distinguere le condotte incriminate dall'art. 616. Quest'ultimo elenca tre ipotesi differenti: il "prendere cognizione", la "sottrazione o distrazione" ed, infine, la "distruzione o soppressione" del contenuto di una corrispondenza.

La norma, nell'individuare la condotta incriminata, distingue fra corrispondenza "chiusa" ed "aperta", e riserva la punibilità della semplice "presa di cognizione" alla sola corrispondenza chiusa, cioè protetta dal mittente al fine di evitare che i terzi possano apprendere il contenuto, mentre per i casi di "sottrazione o distrazione" ovvero di "distruzione o soppressione" è indifferente che la corrispondenza sia chiusa o aperta.

Nel caso delle comunicazioni informatiche o telematiche il requisito di "corrispondenza chiusa" potrebbe essere integrato dall'uso della crittografia, cioè dall'invio di messaggi cifrati. In casi del genere, però, è agevole notare come sia di fatto inutile la "presa di cognizione" e che si ricada nell'ipotesi di reato impossibile *ex art. 49*

del codice penale. Peraltro, condotte simili potrebbero essere punite, sussistendone i presupposti, come accessi abusivi a sistemi informatici o telematici.

Venendo ora alle condotte cui i termini menzionati nella norma alludono, si può sostenere che “sottrazione o distrazione” rimandino all’allontanamento della corrispondenza dalla sfera dell’avente diritto, mentre quelle di “soppressione e distruzione” presuppongono l’eliminazione della stessa nella sua fisicità.

I problemi applicativi maggiori sono posti dalle ipotesi di “sottrazione o distrazione”; si può infatti immaginare che normalmente l’agente si limiti a prendere cognizione dell’altrui corrispondenza aperta o che duplichi la stessa senza privarne l’avente diritto.

Il tenore letterale della norma non consente l’incriminazione di queste condotte che tuttavia sembrerebbero andare contro la *ratio* della norma stessa.

La pena prevista dall'art. 616 c.p. è la reclusione fino ad un anno o la multa da sessantamila ad un milione.

Nel caso in cui il colpevole riveli, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza la pena prevista -semprechè dal fatto derivi- è quella della reclusione sino a tre anni. *“In particolare tale ultima ipotesi dovrebbe intendersi realizzata, con riferimento alle comunicazioni informatiche o telematiche, mediante la trascrizione in forma diversa e relativa diffusione della corrispondenza abusivamente conosciuta o sottratta e mediante la ulteriore diffusione a terzi nella stessa diffusione informatica o telematica (realizzazione di copia del messaggio e/o suo invio ad altri utenti non autorizzati).”*⁶

La tutela apprestata alla corrispondenza informatica e telematica è completata dall'art. 6 della legge 547/93 che introduce gli articoli 617-*quater*, 617-*quinquies* e 617-*sexies* del codice penale.

⁶ Borruso-D'Aietti AA.VV. *op. cit.*, pag. 114.

L'art. 617-quater punisce con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi fraudolentemente intercetta, interrompe o impedisce comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti fra più sistemi. La stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, le comunicazioni informatiche o telematiche intercettate. In entrambi i casi è prevista la punibilità a querela.

Quanto alle condotte descritte, mentre per "intercettazione" si deve intendere la mera presa di cognizione, in tutto o in parte, della comunicazione (che giunge, malgrado ciò, a destinazione), "interruzione" ed "impedimento" si riferiscono, rispettivamente, al procurato arresto ed al blocco, *ab origine*, di una comunicazione.

Il secondo comma punisce colui che, consapevole della provenienza abusiva delle comunicazioni in suo possesso, ne rivela il contenuto adoperando un qualsiasi mezzo di informazione al pubblico.

Entrambe le ipotesi delittuose mettono in luce che l'art. 617-*quater* ha inteso tutelare le comunicazioni che sfruttano i sistemi informatici o telematici.

La norma prevede infine, al quarto comma, una serie di aggravanti connesse alle qualità dell'agente, funzionario pubblico o ispettore privato, o legate al fatto che il danno sia commesso su di un sistema informatico utilizzato dallo Stato o da un altro ente pubblico.

La ricorrenza di una delle suddette aggravanti comporta l'innalzamento della pena, da uno a cinque anni di reclusione, e la procedibilità d'ufficio.

La seconda delle disposizioni di nuovo conio, l'art. 617-*quinquies*, punisce l'abusiva installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico.

Si tratta di un reato di pericolo poiché, per la sua configurazione, è sufficiente l'installazione di apparecchiature in astratto idonee ad

intercettare, impedire o interrompere un flusso di comunicazioni informatiche o telematiche.

Completa la norma in commento la previsione delle stesse circostanze aggravanti di cui all'art. 617-*quater*.

Ultima norma da esaminare, introdotta dall'art. 6 della legge in commento, è l'art. 617-*sexies* che reprime la condotta di chi, al fine di procurarsi un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, falsifica, altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di una comunicazione relativa ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrente fra più sistemi, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano.

L'aver previsto, tra le specie di condotte punite, la "soppressione" del contenuto di una comunicazione informatica o telematica pone dei problemi di coordinamento con l'art. 616 c.p. nella parte in cui reprime la soppressione della corrispondenza informatica o telematica ovvero di quella effettuata con ogni altra forma di comunicazione a

distanza. Invero, il concorso fra le due norme è solo apparente e va risolto in base al principio della prevalenza della legge speciale; sicché la norma in esame, art. 616-*sexies*, dovrebbe riferirsi all'atto stesso del comunicare, mentre l'art. 616 al risultato della comunicazione, cioè la corrispondenza, fissato su supporti informatici (hard-disk o flop-disk). Resta da evidenziare che la norma presuppone un dolo specifico, poiché la condotta tipica deve tendere a procurare un vantaggio all'agente o ad arrecare ad altri un danno, e che richiama le medesime aggravanti di cui all'art. 617-*quater*.